

NEW Novità:

1. L'art. 153, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Le verifiche eventualmente già effettuate anche in data antecedente a tale periodo restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni nonché le società a partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. E' dunque in vigore la sospensione dall'8 marzo **fino al 31 agosto 2020** delle verifiche di inadempienza previste dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro

2. Ai sensi dell'art. 65 del decreto-legge n. 34 del 2020 gli Offerenti (e le stazioni appaltanti) sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC

NEW Il lupo non perde né il pelo né il vizio: [ANAC, con delibera 1° aprile 2020, n. 295](#) in applicazione dell'[art. 80, comma 4, del Codice](#), vanno verificati anche i debiti dei concorrenti in materia di tributi locali (IMU, TARI, TASI, TOSAP ecc.), se di importo superiore a 5.000 euro; per la verifica il consiglio è quello di convenzionarsi con i Comuni titolari dell'imposta (più di ottomila). In pratica in una gara per verificare 100 offerenti provenienti da 50 comuni diversi, andrebbero interrogati tutti questi ultimi; ma allora perché non anche le tasse automobilistiche della flotta di camion. Poi uno si chiede perché le cose non vanno avanti. La fortuna vuole che molti RUP di buon senso ormai considerino gli atti di ANAC pressoché in *articulo mortis* (**comunque la delibera ANAC NON HA EFFETTO fino al 31 agosto 2020: vedi la notizia riportata sopra**)